SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DI STATUTO ASSOCIAZIONE

La formulazione del testo del presente statuto-tipo è puramente esemplificativa. Nell'ambito dell'esercizio del proprio potere di autonomia privata, i costituenti l'Associazione privata potranno stabilire le norme di organizzazione e funzionamento della medesima più adeguate in relazione alle proprie specifiche esigenze di migliore funzionalità gestionale dell'ente stesso, compatibilmente all'osservanza dei principi generali dettati in materia dal Codice Civile e tenendo pertanto sempre presente che, ai sensi dell'art.16 del medesimo, gli elementi essenziali che lo statuto di una Associazione deve espressamente prevedere, pena la nullità del medesimo, sono:

- la denominazione dell'ente;
- l'indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede sociale;

e norme sull'ordinamento e sull'amministrazione; diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione.
TOLO I
ENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE
ticolo 1
Denominazione e durata -
Associazione denominata "" è
ssociazione di diritto privato ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice civile.
Associazione ha durata illimitata / ha durata sino al
ostituita
uale
rticolo 2 Sede-
Associazione ha attualmente sede in (indicare solo il Comune ove è posta la sede vitando la indicazione dell'indirizzo civico).
Associazione può istituire sedi secondarie locali, a livello provinciale o regionale) 1
art. 2328 del Codice Civile, come modificato dalla recente riforma del diritto societario, revede per le Società per
zioni, che nell'atto costitutivo e nel relativo statuto delle medesime vada indicato solo il nome el comune ove è posta la
ede legale dell'Ente. Si ritiene che tale disposizione sia applicabile per analogia anche alle ersone giuridiche disciplinate
el Libro I del Codice Civile. Articolo 3
Scopi dell'Associazione -
Associazione non ha fini di lucro ed intende perseguire esclusivamente finalità di
olidarietà sociale nell'ambito del territorio della Regione Emilia-Romagna. 2 Associazione ha lo scopo di promuovere e valorizzare

In particolare, per il raggiungimento dei propri fini l'Associazione si propone di (elencazione attività):

• promuovere	
• promuovere	
• sensihilizzare	

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopraindicate ad eccezione di quelle strumentali od accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

TITOLO II

SOCI

Articolo 4

- Soci -

Possono far parte dell'Associazione tutte le persone di ambo i sessi che accettano gli scopi fissati dallo statuto e che siano intenzionate a dare il proprio contributo sia personale che finanziario

al perseguimento degli stessi.

Chiunque voglia aderire all'Associazione deve:

- presentare domanda scritta, sulla quale decide il Consiglio Direttivo a maggioranza, comunicando in forma scritta all'aspirante socio le motivazioni dell'eventuale rigetto della domanda di ammissione:
- dichiarare di accettare le norme dello statuto;
- versare la quota di adesione annuale che viene fissata dal Consiglio Direttivo.

Gli associati si distinguono in ordinari, benemeriti e sostenitori. I soci benemeriti sono dichiarati tali dal Consiglio Direttivo a seguito dello svolgimento di attività particolarmente significative per la vita dell'Associazione. I soci sostenitori sono quelli che decidono volontariamente di versare una guota associativa annuale significativa.

Tutti gli associati, ordinari, benemeriti e sostenitori, hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- ricoprire le cariche associative;
- partecipare all'assemblea con diritto di voto.

2

Ai sensi dell'art.7 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n.361 e dell'art.1 comma 2 della L.R. 13 novembre 2001, n.37, ai fini del

conseguimento del riconoscimento giuridico regionale, le finalità statutarie dell'Associazione devono esaurirsi nell'ambito

della Regione.

2Articolo 5

- Recesso, decadenza ed esclusione dei soci -

I soci cessano di appartenere all'Associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte.

Può recedere il socio che non intende continuare a collaborare alle attività dell'Associazione. Decade automaticamente il socio che non sia più in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

L'esclusione può essere dichiarata dal Consiglio Direttivo nel caso in cui il socio:

- danneggi moralmente e materialmente l'Associazione;
- non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- non ottemperi al pagamento delle quote sociali.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo che al socio sia stato contestato in forma scritta il fatto che può giustificare l'esclusione, con l'assegnazione di un termine di trenta giorni per eventuali controdeduzioni. L'interessato può proporre ricorso all'Assemblea dei soci che

delibererà sull'accoglimento dello stesso alla prima assemblea successiva alla decisione del Consiglio Direttivo.

Il socio receduto, decaduto o escluso non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione né reclamare il rimborso dei contributi associativi pagati e dovuti.

TITOLO III

ORGANI SOCIALI

Articolo 6

- Organi sociali -

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- · il Presidente;
- il Collegio dei Revisori. 3

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche spetta comunque il rimborso delle spese sostenute, secondo il disposto dell'art. 3.

Articolo 7

- Assemblea -

L'assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Hanno diritto di partecipare all'assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i soci della medesima in regola con la quota associativa alla data dell'avviso di convocazione.

L'assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- approva entro il _____ di ogni anno il bilancio preventivo dell'esercizio successivo ed entro il mese di ____ di ogni anno il bilancio consuntivo dell'anno precedente;
- elegge i membri del Consiglio Direttivo;

3

La previsione in statuto di un collegio dei revisori o collegio sindacale, non è obbligatoria in base alla disciplina

normativa in materia di persone giuridiche. E' pertanto consentito nominare anche un solo "revisore dei conti" o non

prevedere affatto l'esistenza di tale organo. Se invece si intende prevedere statutariamente la presenza di tale organo, per la

relativa disciplina bisogna riferirsi all'art.2397 del Codice Civile.

3•

.

•

•

.

delibera il regolamento interno e le sue variazioni;

approva lo statuto e le sue modificazioni;

nomina il Presidente ed i membri del Collegio dei Revisori;

approva tutti gli atti di amministrazione straordinaria;

delibera la costituzione o partecipazione ad Enti, società e ad altri organismi con finalità statutarie analoghe o strumentali per il raggiungimento degli scopi sociali;

L'assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, ed ogni qualvolta lo stesso Presidente oppure almeno

due membri del Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità. L'assemblea straordinaria, da convocarsi con le modalità previste per quella ordinaria, delibera circa le modifiche statutarie, lo scioglimento e la durata dell'Associazione. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi, dal membro più anziano

del Consiglio Direttivo. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, contenente gli argomenti all'ordine del giorno, da recapitarsi ai singoli associati almeno (quindici giorni) prima della data prevista per la riunione. In difetto di convocazione scritta, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipino di persona o siano rappresentati per delega tutti gli associati.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, da effettuarsi dopo che

siano trascorse almeno 24 ore dalla prima, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono assunte

col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati i tre quarti dei soci. Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative alle modifiche statutarie sono

assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti, mentre quelle relative allo scioglimento

dell'Associazione sono assunte col voto favorevole dei tre quarti degli associati. 4 Ogni socio impedito a partecipare all'assemblea può farsi rappresentare da un altro, mediante delega scritta. Ogni socio però non può ricevere più di cinque deleghe. Nessuno socio può

partecipare alla votazione su questioni concernenti i suoi interessi.

Articolo 8

- Consiglio Direttivo -

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore

a, eletti dall'assemblea dei soci. Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni e i suoi
membri sono rieleggibili. Possono farne parte esclusivamente gli associati. I consiglieri vengono
eletti dall'assemblea. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei membri del Consiglio
decada dall'incarico, l'assemblea può provvedere alla sua sostituzione ed il nuovo nominato
rimane

in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'assemblea deve provvedere alla nomina del nuovo Consiglio. I consiglieri che, senza

giustificato motivo, non intervengano per tre sedute consecutive alle riunioni del Consiglio, sono considerati dimissionari.

Al Consiglio Direttivo spetta di:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- redigere i programmi delle attività sociali previste dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea dei soci;
- predisporre lo schema di bilancio;
- nominare al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere;

4

Tale maggioranza, prevista dal terzo comma dell'art. 21 Cod. Civ. è da considerarsi di carattere inderogabile

4•

•

•

deliberare sulle domande di nuove adesioni;

nominare i soci benemeriti;

deliberare circa la sospensione e l'esclusione dei soci;

pronunciare la decadenza del consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre riunioni consecutive.

- fissare la quota annuale di adesione all'Associazione;
- provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all'assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; in caso di sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano.

Il Consiglio è convocato ogni qualvolta il Presidente o, in sua vece, il Vicepresidente lo ritenga opportuno o quando almeno i due terzi dei componenti ne faccia richiesta. Esso assume le

proprie deliberazioni con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, ai

quali spetta un solo voto.

I verbali di ogni riunione del Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario, vengono sottoposti alla approvazione del Consiglio stesso nella riunione successiva e conservati agli atti. Articolo 9

- Presidente -

Il Presidente ha il compito di presiedere il Consiglio Direttivo nonché l'assemblea dei soci, coordinandone i lavori. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea e del Consiglio; coordina le attività dell'Associazione; è consegnatario dei mezzi di esercizio e dei beni in uso alla

Associazione; firma ogni atto autorizzato dal Consiglio stesso. In caso di urgenza il Presidente può

esercitare i poteri del Consiglio Direttivo riferendone tempestivamente allo stesso, ed in ogni caso

nella riunione immediatamente successiva. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni

spettano al Vicepresidente.

Articolo 10

- Collegio dei Revisori –

Il Collegio dei Revisori è composto ai sensi dell'art.2397 cod. civ., da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'assemblea dei soci fra associati o terzi che siano in possesso di adeguate

competenze economico-contabili. Il Collegio dei Revisori dura in carica 3 anni e i suoi membri sono rieleggibili. Il Collegio elegge al proprio interno il Presidente del Collegio dei Revisori. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei Revisori decada dall'incarico, subentra il Revisore

supplente più anziano di età ed il nuovo nominato rimane in carica fino allo scadere dell'intero Collegio.

Il Collegio dei Revisori ha il compito di controllare la regolare tenuta della contabilità e dei libri sociali oltre ad esaminare il bilancio annuale e redigere una relazione di accompagnamento al

bilancio medesimo. I Revisori hanno facoltà di partecipare, anche singolarmente, alle riunioni del

Consiglio Direttivo.

L'attività del Collegio dei Revisori deve risultare da apposito processo verbale riportato nel libro dei verbali del Collegio dei Revisori, nel quale deve essere riportata anche la relazione al bilancio annuale.

5TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 11

- Patrimonio dell'Associazione -

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile, sia durante la vita dell'Associazione che in caso di suo scioglimento, ed è costituito:

1.

dal Fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro versati dai soci all'atto di costituzione dell'Associazione;

2.

dai beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o che potranno essere

acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni; 3.
da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati; 4.
da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio. Articolo 12
- Risorse economiche -
- Risorse economicne -
•
•
•
•
•
L'Associazione trae le sue risorse economiche per il funzionamento da:
quote associative annuali;
contributi degli aderenti e/o di privati;
contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche;
contributi di organismi internazionali;
rimborsi derivanti da convenzioni;
entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
Tutte le entrate saranno destinate alla realizzazione delle finalità dell'Associazione.
Articolo 13
- Bilancio d'esercizio -
L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31
dicembre di ciascun anno.
Entro il dell'anno successivo all'esercizio finanziario considerato, il Consiglio
Direttivo redige il bilancio consuntivo dello stesso, dal quale devono risultare i beni, i contributi
i
lasciti ricevuti, e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea degli associati.
Entro il di ogni anno redige il bilancio preventivo dell'esercizio finanziario
successivo.
Gli eventuali avanzi di gestione saranno destinati unicamente alle attività istituzionali
dell'Associazione. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione
ai
soci, nonché fondi, riserve o capitale.
TITOLO V
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
Articolo 14
- Liquidazione e Devoluzione del patrimonio sociale -
6In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, verranno nominati uno o più

Il patrimonio residuo al termine della liquidazione, sarà devoluto ad enti aventi finalità analoghe alla medesima o a fini di pubblica utilità.

liquidatori, muniti dei necessari poteri.

TITOLO VI DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 15

- Disposizioni generali -

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice Civile e delle altre leggi in materia.

7